

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

(ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 27 luglio 2000 n. 212)

***Approvato con deliberazione consiliare nr.40  
dell'11 luglio 2008***

## ***Indice***

*Articolo 1– Oggetto del regolamento*

*Articolo 2 – Chiarezza delle norme regolamentari*

*Articolo 3 – Certezza delle norme*

*Articolo 3 – Motivazione degli atti*

*Articolo 4 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.*

*Articolo 5 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari*

*Articolo 6 - Avviso bonario*

*Articolo 7 – Motivazione degli atti*

*Articolo 8 - Contenuto degli atti impositivi*

*Articolo 9- Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*

*Articolo 10 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali*

*Articolo 11 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi*

*Articolo 12 - Applicazione*

### ***Articolo 1– Oggetto del regolamento.***

In attuazione a quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 recante “*Disposizioni in materia di statuto del contribuente*”, il presente regolamento disciplina gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari,
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali,
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti,
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

### ***Articolo 2 – Chiarezza delle norme regolamentari.***

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all’immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

### ***Articolo 3 – Certezza delle norme.***

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di due mesi dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.106 del 21.12.1998.

### ***Articolo 4 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.***

Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, anche mediante l’impiego degli strumenti informatici.

### ***Articolo 5 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.***

I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

Per le esigenze di semplificazione tributaria tra l’altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto, al fine di agevolare l’estinzione, anche parziale, dell’obbligazione tributaria, l’istituto della compensazione verticale. Alla compensazione si procede in presenza delle seguenti condizioni:
  - o esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile a carico del Comune nei confronti del soggetto passivo,
  - o esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile avente natura tributaria a carico del Comune nei confronti del soggetto passivo.

Gli uffici assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

#### ***Articolo 6 - Avviso bonario.***

Prima di procedere all'emissione di atti impositivi sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

#### ***Articolo 7 – Motivazione degli atti***

Gli atti impositivi emessi dall'amministrazione comunale sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

#### ***Articolo 8 - Contenuto degli atti impositivi***

Gli atti impositivi devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'anno notificato o comunicato,
- il responsabile del procedimento,
- l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotela,
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

#### ***Articolo 9- Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente***

I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### ***Articolo 10 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.***

Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura degli sportelli al pubblico in orari predefiniti con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Comune mette a disposizione, entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, direttamente o a mezzo del proprio sito, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

#### ***Articolo 11 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.***

Gli uffici comunali non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

#### ***Articolo 12 – Diritto di interpello***

Per quanto concerne il diritto di interpello si fa espresso rinvio allo specifico Regolamento comunale vigente approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 106 del 21.12.1998.

#### ***Articolo 13 – Contribuenti non residenti***

Ai contribuenti residenti all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte e sono altresì forniti i modelli di dichiarazione e di pagamento.

#### ***Articolo 14 – Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie***

Al personale addetto alla verifiche tributarie si applica il Codice di Comportamento approvato per il personale dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 27.07.2000 e successive modifiche ed integrazioni:

#### ***Articolo 15 – Applicazione***

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 31 luglio 2008